## Marcello Piazza:\* *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2002, prezzo di copertina 32,00 €.

Nell'ottica di diritto positivo in cui si atteggia la trattazione, è irrilevante la vexata quaestio di teoria generale se vi sia o no un'irredimibile differenza - di oggetto e/o di contenuto - fra potere costituente e potere di revisione costituzionale: per vero, qualora si accedesse all'ipotesi negativa, qualunque discorso sui limiti alla revisione ("espliciti" oppure "impliciti", "taciti" o "logici") assumerebbe conseguentemente - in qualsiasi ordinamento - un connotato del tutto relativistico; ma in ogni caso, a meno che non si versi in una supina acquiescenza al c.d. "principio di effettività" (il quale, nella prospettiva che si contesta, viene inammissibilmente dotato di una capacità demiurgico-taumaturgica, come Grundnorm di qualsivoglia sistema), i limiti in oggetto - quand'anche "relativi" - frappongono comunque un ostacolo giuridico all'esercizio dell'ordinario potere di revisione costituzionale (I.1). Quindi, prendendo le mosse dal pacifico orientamento della Corte costituzionale circa l'esistenza di "principi supremi" nella Costituzione del '47 (con il corollario della loro intangibilità assoluta: I.2), si tenta di coonestare tale indirizzo su basi giuspositivistiche - tramite un'interpretazione sistematica dell'art. 139 Cost. -, scartando a priori due possibili alternative: quella inerente alla c.d. "interpretazione per valori" e quella tendente ad enucleare la "materia intrinsecamente costituzionale" (I.3). Ora, nel prevedere la "forma repubblicana" quale unico limite "espresso" alla revisione costituzionale, l'art. 139 Cost. - a ben vedere - richiama la "forma di Stato" prefigurata in nuce dall'art. 1 Cost., che, per ulteriori dettagli, a sua volta rinvia ad altre disposizioni dello stesso testo costituzionale (II.1). In virtù di quest'opzione esegetica, si considerano sottratti alla revisione costituzionale: i principi della "democrazia rappresentativa" (II.2), così come attenuati da quelli sul referendum abrogativo (II.3); il principio di "centralità del Parlamento", che dovrebbe essere mantenuto a fronte di qualsiasi variazione in tema di "forma di governo" (II.4); i principi della nostra "forma di Stato in senso territoriale" (II.5); il nucleo essenziale dei "diritti di libertà civile" (II.6); il principio di uguaglianza, non solo in senso formale, ma pure in senso sostanziale (che, in via immediata, si estrinseca nei "diritti sociali" costituzionalmente garantiti: II.7); i principi della "Costituzione economica", con particolare riferimento al nostro sistema di "economia mista", che prevede consistenti limitazioni sia al diritto di proprietà sia alla libertà di iniziativa economica (II.8); da ultimo, i principali istituti in tema di giurisdizione (II.9), anche in relazione a quella costituzionale (II.10). Per quanto concerne i limiti formali della revisione costituzionale: si aderisce, in buona sostanza, alla tesi del (primo) Ross, secondo cui il procedimento di revisione costituzionale è inutilizzabile per riformare la medesima procedura, a ciò ostando il c.d. "paradosso dell'auto-riferimento" (III.1); si nega la tesi secondo cui le leggi costituzionali di revisione dovrebbero essere espressamente orientate a tale scopo (III.2); infine, si sostiene che le riforme costituzionali debbano essere puntuali, specifiche ed omogenee, in un sistema (come quello italiano) che - all'interno dello stesso procedimento di revisione - prevede il ricorso eventuale al referendum, affinché questo non si tramuti in un "plebiscito" in senso stretto (III.3).

\* Nato a Roma il 25 dicembre 1968, nel 1994 si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza" e, nel 2000, consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l'Università di Roma "Tor Vergata"; attualmente, è Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e di governo dell'Università di Siena; ha pubblicato vari saggi in materia, con peculiare riferimento al diritto di associazione partitica, ai sistemi elettorali, alle forme di governo, alla libertà di qualificazione professionale, al potere di esternazione presidenziale, alla problematica della sospensione della Costituzione, ai *referendum* costituzionale e consultivo regionale, nonché all'istituto del "patteggiamento" penale.